

## SULLA DICHIARAZIONE

Del Capitolo *Volentes* rispetto ai Feudi  
della Sicilia

Eccellentissimo Signore

Nell'adempire il comando, che V. E. in nome del Re mi ha dato, di manifestarle riservatamente e senz'alcun riguardo il mio sentimento sulla legge dichiarativa del Capitolo *Volentes*, proposta dalla Camera Reale e da Consultori della Giunta di Sicilia, con rincrescimento son obbligato a dire che se mai si lasciasse correre ne' termini, co'quali la legge concepita, nell'istesso tempo che per un verso sarebbe di non lieve nocumento al Fisco, per un altro sovvertirebbe il Regno. Sarà ottimo di emanarsi la legge su tal materia; ma unicamente al fine di eliminare dal Foro Siculo la massima erronea indotta dalla malizia o dall'ignoranza di alcuni forensi, che per la disposizione del Capitolo *Volentes* i feudi nel Regno si fossero ridotti a guisa d'allodio, senza che per mancanza de' gradi fossero riversibili al Fisco, in qualunque maniera n'avessero i feudatarii disposto.

S'egli è così basterà che la legge da farsi dichiararsi soltanto, che il Capitolo *Volentes* non ha alterata la natura de'feudi, non ha elargato i gradi della successione e non ha estinto quel diritto di riversione inerente alla sovranità, che per l'estinzione della linea se le appartiene, qualunque fosse la forma della concessione, ancorchè semplice ereditaria.

Ciò solo e non altro sembrami necessario a dirsi per apprestare l'opportuno rimedio al male, e per mettere in salvo l'interesse del Fisco nel caso della devoluzione per l'estinzione de'gradi. Il diffondersi per distinguere ed analizzare la diversa natura, indole e qualità de'feudi è superfluo ed inutile. Si lasci tal cura a coloro, che insegnando dalla Cattedra dettano trattati, non già al Sovrano che, per togliere un abuso, emana una legge dal trono, il di cui miglior pregio esser dee la nettezza e la precisione.

Se tutti i feudi indistintamente dichiaransi d'essere riversibili, nulla interessa a questo oggetto di sapersi quali sieno gli ereditarii e quali i pazionati; come intendeasi la clausola *pro aeredibus* prima, e come debba intendersi dopo del Capitolo *Volentes*. Inutile ancora si è lo stabilire il come abbia a presumersi la forma del feudo, ove non costi dalla concessione, anche per avervi già provveduto un'antica legge, che tuttavia è nella piena osservanza<sup>1</sup>. In somma posta la generalità, con cui in brevi parole nell'esordio del lungo dettato della Camera Reale ci si presenta la legge della riversione, sono inutili e superflue tutte le dichiarazioni, che si fanno ne'paragrafi ulteriori, perchè non possono riguardare altro, se non che il modo da tramandarsi il feudo dall'acquirente al successore, e da un successore all'altro, il che non è l'oggetto della legge, che il Re ha prescritto di formarsi.

Ma oltre alle superfluità delle cose accennate, sembrami che da un estremo si passi all'altro, usandosi di un mezzo, che in riguardo al passato metterebbe con ingiustizia in iscompiglio tutto il Regno, e cagionerebbe al Fisco positivo danno per l'avvenire; ed il mezzo si è appunto lo stabilire nel paragrafo primo, che il Capitolo *Volentes* non convalida le alienazioni de'feudi pazionati di forma stretta o strettissima, ma unicamente de'feudi ereditarii semplici o sia di forma larga.

<sup>1</sup>Cap. 454. Reg. Alphonsi.



Questo, nella maniera con cui s'esprime, è un errore, che adottandosi per canone cagionerebbe le due funestissime conseguenze di sopra indicate.

Nel Capitolo non solo non si legge alcuna distinzione, e con termini indefiniti si parla generalmente de' feudi *Comites, Barones et Nobiles Comitatus, Baronias et feuda tenentes*; ma dippiù contenendo tali generiche espressioni anche i feudi di dignità, come al certo sono le Contee, necessariamente assi a dire che abbracci anche i feudi pazionati, dappoichè avendo i feudi di dignità insita la clausola de' Franchi, non possono per di loro natura essere ereditarii semplici, ma pazionati di forma stretta o strettissima.

Rifletta inoltre V. E., che coll'anzidetto Capitolo si volle correggere e rivocare quel che erasi dall'Imperador Federigo II stabilito con la sua Costituzione circa l'alienazione de' feudi: *Constitutiones Divi Augusti Imperatoris Federici per quas feudorum alienationes sunt inhibitae corrigentes statuimus*.

Or nella Costituzione dell'Imperador Federigo l'alienazione vedesi indistintamente proibita per tutt'i feudi: *Omnes alienationes super feudis et rebus feudalibus nullam firmitatem habere, nisi de speciali nostrae celsitudinis licentia confirmentur*. Dunque indistintamente per tutt'i feudi assi ad intendere la disposizione del Capitolo *Volentes*, che la corresse. A buon conto la limitazione, che oggi per via di spiega vorrebbesi adottare, sarebbe una deroga al chiaro e letterale stabilimento della legge.

Forse ha dato motivo all'errore quel che si legge presso alcuni de' feudisti di questo Regno, che il Capitolo *Volentes* proceda *forma non repugnante*. La massima è vera, ma non da farsene quell'uso, che si propone. Il Capitolo *Volentes* è operativo *forma non repugnante*, non già perchè i feudi pazionati, che hanno forma non sono compresi sotto la sua disposizione, come si è creduto; ma perchè ripugnando la forma manca nel feudatario la facoltà d'alienare in pregiudizio de' suoi successori. Gran-

dissima è la differenza, che corre tra queste due posizioni, e diversissimi sono gli effetti che producono, riguardando l'una l'interesse de' privati, che sono i concessionarii, l'altra l'interesse del Re, ch'è il concedente del feudo.

I più giudiziosi e sensati feudisti della Scuola Sicula hanno rilevata la distinzione ed i suoi diversi rapporti; ma soprattutto la veggo molto ben maneggiata dal Cannezio, che forse tra i medesimi merita il primato. Costui comentando il Capitolo *Volentes* con molta saviezza scrisse: *Textus iste procedit indistincte quo ad alienationem feudorum, quorum est immutata natura circa alienationem, et omnibus praejudicat, nisi quibus ex pacto acquisitionis, et Principis providentia deberetur feudum, et tunc non ex natura feudi, nec ex impotentia hujus legis, sed ex pacto, et principali providentia. . . . . Et hinc est quod dicunt nostri, quod ista lex procedit nisi forma repugnet, quam est verissimum in se, sed male, ac pessime dictum sic simpliciter. Nam haec lex quoad ejus vim, ac potestatem indistincte procedit, nam semper valet alienatio, dummodo servetur forma legis, ne semper operetur, sed coarctatur potestas alienantis alio extrinseco accedente scilicet pacto. . . . unde colligitur, quod feudum debitum descendentibus, filiis vel agnatis ex pacto et providentia Principis, si alienatur in extraneum contra formam concessionis, non irritatur alienatio, quasi in hac specie deficiat potestas, ac vis istius legis, sed irritatur ex resolutio jure alienantis vigore pacti. Ideoque pessime contra legem istam dicitur, quod non procedit ista lex, quando forma repugnat, nam est verum, et perpetuum quod ista lex semper procedit, et dat robur alienationi sub quacumque forma sit feudum, quod si alienatur contra formam concessionis, resolvitur alienatio ex resolutio jure alienantis, et parat rei vindicationem vocato ex principali providentia Principis, et iste est verus intellectus legis, ut semper, et in quacumque specie, seu forma feudi tribuat robur alienationi, et numquam deficit vis ejus, et*



*potestas, et quando paratur praejudicium vocato in successione, non est ex defectu legis, sed ex resolutio jure alienantis: unde apparet quam inepte disputatum sit a quibusque e nostris, an lex ista vindicet sibi locum in feudis, quorum concessio, seu forma est pacti, et providentiae Principis, cum ipsa lex procedat, et tribuat indistincte facultatem alienandi feuda, et immutet naturam ipsorum feudorum, ideo de quocumque tenore feudi debet intelligi; et consideratio formae non facit ad aliud, nisi dispicere, an alienatio possit tertio praejudicare, quae sunt extrinseca ab ipsa lege procedentia ex pacto apposito in investitura* <sup>1</sup>.

Che che sia di tal disputa, che dall'anzidetto autore chiamasi inetta, io considero che se tutti i feudi di qualunque natura sieno, estinguendosi la linea del feudatario debbonsi devolvere, come precedente seria discettazione fatta in Camera Reale già trovasi giustamente stabilito, nulla dee importare al Fisco l'essere o no alienabili, salvochè l'alienazione non si facesse per frodare la legge della riversione. Anzi, giusta il sistema della ragion feudale Sicula, l'interesse del Fisco è in ragione inversa a quel che ora la Camera Reale propone; ed eccone la dimostrazione.

Due sono i diritti principali, che ha il Fisco su dei feudi, che possono alienarsi in questo Regno in virtù del Capitolo *Volentes*: l'uno presentaneo di esigere la decima del prezzo intervenuto nelle vendite, l'altro eventuale della riversione in mancanza della linea. Il secondo non riceve alcun detrimento dal primo, o per dir meglio, la speranza della devoluzione sempre è la stessa, tanto se il feudo sia in possa di Tizio inalienabile, quanto potendosi alienare, in possa di Sempronio, dipendendo unicamente dal caso l'estinzione della linea dell'uno o dell'altro. I gradi di detta speranza sono incalcolabili e da non tenersene alcun conto. S'egli è così, quanto

<sup>1</sup> Cannezio super Capit. Volentes p. 6, n. 16.

più si restringe la facoltà d'alienare che il Capitolo accorda, tanto più si deteriora il diritto del Fisco, togliendogli l'occasione d'esigere la decima.

Questa non è altro che il prezzo di quell'assenso, che per l'alienazione dal Capitolo si presta. Laonde stabilendosi che il Capitolo parla solo de'feudi ereditarii semplici, ne siegue che per gli altri, non prestandosi dal medesimo l'assenso, non possa il Fisco esigerne il prezzo ed a nulla potrebbe giovargli il possesso di secoli, in cui si ritrova di esigere indistintamente la decima di qualunque natura sia il feudo alienato, dappoichè resterebbe estinto il titolo, per cui ha esatto finora, con restringersi unicamente per le alienazioni de'feudi ereditarii semplici.

Quando si adotti l'errore che l'assenso del Capitolo riguarda unicamente i feudi di questa natura, tal conseguenza sarà inevitabile, e di non lieve importanza in danno dell'erario.

Nel Regno si vive col costume de'Franchi; e, ad eccezione di pochi, tutt'i feudi sono pazionati, e tuttochè giornalieri sieno le occasioni delle loro alienazioni o per mezzo delle distrazioni che qui chiamano de'creditori afficienti, o per mezzo delle vendite, che sieguono per cagioni legittime o utili o necessarie. In tutte queste cose emanandosi la legge nella maniera, che si propone, s'interporrà in appresso il regio assenso per convalidarle; ma questo non sarà altro, se non che farci una surroga dell'assenso dell'uomo, sterile ed infruttuoso, in luogo dell'assenso del Capitolo al Fisco profittevolissimo. È ben di meraviglia il vedere che a ciò non siasi posta mente da uomini tanto illuminati, quanto son coloro, che han proposta la legge.

I due Regni delle Sicilie, che nacquero assieme, e furono un tempo uniti sotto la stessa Costituzione, oggi hanno la sorte di essere sotto lo stesso Principe. Quindi ogni regola di buon governo esige che la polizia esser debba, quanto più si possa, uniforme; ed ove non ci sia



statuto particolare in contrario, di praticarsi nell'uno quello, che si pratica nell'altro.

Ciò posto, vediamo se tal massima sia adattabile nella materia tanto interessante de' feudi, che formano buona parte del patrimonio dello Stato. Si figura V. E. che taluno venda nel Regno di Napoli un feudo inalienabile, o perchè *ex pacto et providentia*, che qui chiamano di forma strettissima, o perchè a tenor della grazia sottoposta a vincolo di maggiorato, e che non mancasse l'assenso del Re nella maniera solita e comune. Benchè in tal caso non può sostenersi che resti convalidata la vendita in pregiudizio degli ulteriori chiamati, tuttavolta non può dirsi d'esser nulla per mancanza d'assenso. Questo farà sì che durante la vita dell'alienante non possa ritrattarsi la vendita, come potrebbe egli stesso rivocharla in virtù della Costituzione dell'Imperador Federigo II, se l'assenso non si fosse interposto<sup>1</sup>, e farà sì ancora che quando la vendita siegua per causa afficiente utile e necessaria, non si possa infrangere da chiamati ulteriori. Quell'istessa efficacia, che ha l'assenso dell'uomo nel Regno di Napoli per la vendita de' feudi per natura o per accidente inalienabili, quell'appunto ha l'assenso del Capitolo *Volentes* nel Regno di Sicilia, ancorchè il feudo alienato sia di forma stretta o strettissima; ed il volerglielo in oggi togliere nonsolo non giova; ma, come ho dimostrato, è di positivo danno al Fisco.

A me sembra che in questa occasione s'abbia voluto richiamar dall'obblio un antica disputa, che facevasi da periti del Regno unicamente ad oggetto di vedere, se nelle alienazioni de' feudi, che hanno forma, potesse lo stesso alienante o l'immediato successore rivocharle in virtù della Costituzione dell'Imperador Federigo II, come manchevoli del regio assenso, o pure fosse di ostacolo alla rivoça il Capitolo *Volentes*, che indefinitamente accorda il permesso di alienare. Riguardando tal disputa

<sup>1</sup> Constit. Constitutionem Divae memoriae.

l'interesse dei privati, si trovano taluni giureconsulti che, scrivendo all'opportunità di qualche causa, abbiano intrapreso di non ragionare l'anzidetto Capitolo dei feudi pazionati<sup>1</sup>. Ma qual è quell'assurdo per quanto si voglia grande, che da costoro non si legga intrapreso e sostenuto?

Presso i più gravi ed illuminati scrittori su tal materia leggo ragionatamente l'opposto, e tra costoro non è da omettersi Guglielmo di Peura, che fu uno de' primi della scuola feudale Sicula: *Capitulum volentes* (così ne lasciò scritto) *duo dicit, primo quidem remittit consensum regium, secundo concedit alienationem, unde quoad consensum regium ille semper, et omni casu remittitur, seu subintelligitur, et perinde semper habetur, ac si intervenisset, et sic habet locum alienatio in vita alienantis perinde ac si intervenisset consensus regius in alienatione ipsa, sed ubi olim interveniebat in vita alienantis, ut dicit Andreas, ergo et hodie licet non interveniat per Capitulum volentes; quod autem ad permissionem alienationis, dico quod si fit legitime, et in casu permissio. . . . certe valet post mortem alienantis irrevocabiliter. Si autem fuit in casu prohibito, tunc propter subintellectum, vel verius remissum consensum regium per dictum Capitulum volentes valebit in vita, et revocabiliter post mortem. Non ergo praticat Capitulum Volentes, ut faciat hodie valere omnem alienationem in vita alienantis omnino, ac etiam post mortem, si formae alienatio non repugnat, vel fore revocabilem per mortem alienantis, ubi forma repugnat<sup>2</sup>.*

Per quanto la memoria mi suggerisce tra i scrittori di qualche nome e riputazione è singolare il feudista Pietro di Gregorio (autore di massime giustamente dal Governo dannato), che ha sostenuto il contrario; e pure sul fine del suo ragionamento par che canti la palinodia, e si disdica: *Nisi forte dicamus, quod valet tunc alienatio feudi sine licentia regia in praedictum agnatorum succeden-*

<sup>1</sup> Const. 21, divers. Sicul. — <sup>2</sup> Const. 6, num. 36.



*tium in feudo*<sup>1</sup>. Ad eccezion di costui gli altri pochi, che sostengono lo stesso, son di coloro, che formano l'inetta turba ed il volgo de'forensi da non tenersene affatto alcun conto.

Mi permetta qui di ripeterle che qualunque sia il merito di tale articolo riguarderà sempre l'interesse e la ragion tra privati. L'oggetto della legge, che assi ad emanare ed il Re ha prescritto di farsi, non è questo; ma d'indennizzare l'interesse del Fisco, malmenato da massime erronee ed illegali sul punto della riversione. Mentre ciò nulla influisce all'anzidetto oggetto, e con franchezza puossi assentare che non potrebbesi proporre espediente più efficace per distruggere quasi all'intutto ed annientare la decima, che sul prezzo dell'alienazioni il Fisco attualmente esige.

Quanto di sopra ho considerato riguarda solo il futuro. V. E. volga ora un poco lo sguardo al passato. La legge da emanarsi è dichiarativa, ed in conseguenza sarà la regola e darà la norma non solo a' contratti, che si faranno nell'avvenire, ma anche a quelli, che si son fatti sinora. S'egli è così, tutte le alienazioni de' feudi, ad eccezion di quelli che sono di forma larga che, come ho cennato nel Regno, sono ben pochi, nonostante che fossero seguite ad istanza de'creditori afficienti o per causa utile, o necessaria, e non ostante che ci fosse la sentenza dal Magistrato, e si fosse usata quella cautela, che qui chiamasi verbo regio, per non esservisi interposto l'assenso feudale dell'uomo, non potendo convalidarsi dall'assenso del Capitolo, tutte sarebbero nulle, e tutte giusta la Costituzione dell'Imperador Federigo II potrebbonsi ritrattare dag'istessi contraenti. Per la medesima cagione nulle sarebbero ancora tutte le distrazioni dei feudi fatte da creditori afficienti in esecuzione del celebre patto a discorso, che qui per lo stile de'Notai s'ap-

<sup>1</sup> De Concess. feud. pag. 8, 9, 16, num. 13. Petrus de Luna in not. ad Const. 21, divers. Sicul. Intrig. de feud. conc. n. 823. Muta in Capitolo Volentes n. 390.

pone in tutti i contratti, e nel caso mancasse vi s'intende compreso sotto le clausole generali; e questo è poco. Inafficienti resterebbero tutte le soggiugazioni per qualunque ragione fatte su tali feudi, dappoichè essendo manchevoli d'assenso non avrebbero radicata ipoteca su de'medesimi. Nulle finalmente sarebbero tutte le disposizioni, anche de'primi quesitori, che per favor dell'agnazione escludessero all'intutto le femmine o le posponessero a maschi, dappoichè nel paragrafo primo della proposta legge non si fa alcuna differenza tra la disposizione, che altera la forma elargando i gradi della successione in pregiudizio del Fisco, e quella che l'altera restringendola o modificandola tra gradi permessi.

Qual tumulto, e quale rivoluzione ciò cagionerebbe nel corso degli affari civili, quanti piati e quante innumerevoli dispute emergerebbero tra creditori? quante famiglie resterebbero depauperate perdendo i feudi o le soggiugazioni, da cui attualmente traggono la loro sussistenza? È cosa questa molto più facile a comprendersi che ad esprimersi. Io mancherei a' miei doveri se conoscendo un sì grave disordine, rettamente non dicessi a V. E. che la spiega del Capitolo *Volentes*, che si propone dalla Camera Reale relativamente a detto articolo, è ingiusta e dannosa all'interesse fiscale, e porterebbe la desolazione alla classe de'possidenti nel Regno involvendola in infinite dispendiosissime liti tra di loro stessi.

L'altra cosa, egualmente degna della più seria riflessione di V. E., si è quel che dicesi nel paragrafo quinto della proposta legge, in cui si prescrive che non possa il possessore del feudo, ancorchè sia di forma larga, disporre del medesimo in pregiudizio del Fisco, nè con atti tra vivi, nè di ultima volontà, quando si ritrovi privo di legittimi successori in grado. Ma quali sono costoro? Con meraviglia veggo che quivi si dica oltre a'discendenti i collaterali sino al sesto grado: qual è la legge in Sicilia, che nella linea collaterale espressamente chiama alla successione de'feudi i congiunti in sesto grado?



Io non la so, e difficilmente si potrà indicare. La Costituzione *ut de successionibus* oltre a' figli del fratello non ammette alcuno. Il Capitolo *si aliquem* in questo elargò la Costituzione, e chiamò il fratello *aut ex liberis suis usque ad trinepotem, ille, qui tempore mortis supererit, defuncto proximior in feudo succedat*. Dunque il Capitolo nella linea collaterale non ammise indefinitamente i congiunti in sesto grado, ma soltanto quei congiunti dello stesso grado, che derivano dal fratello del defunto feudatario. Che infinita differenza sia in ciò è facile a comprendersi da chiunque rifletta a quella gran quantità di persone, che comprende il sesto grado di congiunzione collaterale in tutta la sua estensione, e quanto ristretto sia il numero di coloro, i quali discendono dal fratello del defunto *usque ad trinepotem*, val quanto dire fine al sesto grado.

È vero che nell'istesso Capitolo si legge *ad successionem feudi omnibus personis feudatario, aut subfeudatario defuncto simili gradu conjunctis eodem ordine admittendis*. Ma quale sia la vera intelligenza da darsi a tali parole mi trovo già di averlo indicato nella mia rappresentanza de' 20 luglio 1786.

Tra gli altri assurdi, che nascerebbero se indefinitamente nella linea collaterale si ammettessero i congiunti in sesto grado, gravissimo sarebbe quello di doversi permettere la successione retrograda a pro de' congiunti dell'ordine superiore in detta linea.

Nella ragion feudale non si ammette retrogradazione, neanche nella linea discendentale, tanto vero che la Costituzione esclude finanche il padre. Eccone le parole: *Fratres, et sorores in capillo escluso etiam communi Patre superstite omnino succedunt*. Che mostruosità sarebbe se nell'istesso tempo, che resta escluso il padre, l'avo, l'atavo s'ammettesse alla successione il patruo, il patruo magno, il propatruo magno. In questo Regno non ci è nè legge espressa, nè grazia accordata dal Sovrano per l'ammissione de' collaterali dell'ordine superiore,

come per taluni d'essi ci è nel Regno di Napoli; nè vale il ricorrere al Capitolo 258 dell'Imperador Carlo V, l'oggetto del quale non fu altro che di preferire i collaterali congiunti *ex latere feudi* al fratello uterino, che per lo Capitolo *si aliquem* esclude il Fisco, ed in conseguenza la grazia accordata riguardava l'interesse tra privati. Finchè questo punto non si voglia per orada Re definire, e lasciarlo alla disposizione delle leggi, andrà bene; ma non perciò debbonsi usare espressioni, che ne' casi, che potranno avvenire, non restasse vulnerata la ragione del Fisco.

Come certamente addiverrebbe, se nella legge da emanarsi indefinitamente si dicesse, di estendersi la successione collaterale a congiunti fino al sesto grado.

Non mi resta altro a riflettere sul dettato della proposta legge, ed in conseguenza ho adempito alla prima parte del comando datomi. Con l'acchiuso foglio adempisco alla seconda, cioè d'abbozzare e stendere il tenore di quella legge, che io stimarei proprio doversi presentare al Re per emanarsi. Mi sono studiato di farla in maniera tale che tolga l'abuso introdotto contro le leggi del Regno; che non arrechi danno al Fisco sul provento della decima, e che non ponga in forse le sostanze, che per lo corso di secoli si sono acquistate in buona fede da cittadini, nè l'involva tra di loro in liti inestricabili. Chi sa se vi sia riuscito? Buon per me che il primo a giudicarne esser dee il buon senso di lei e fino discernimento. Quando resterà di ciò persuaso non solo la farà presente al Re, ma di più ce l'avvalorerà, come la prego, con quelle ragioni, che la mia debolezza non ha saputo esporre.

Restami soltanto a prevenirle ch'essendo la legge, che ora si emana, dichiarativa, farà sì che per tutti i casi di devoluzione, che han potuto occorrere per lo passato, non ostante l'oscitanza usata da ministri fiscali, potrebbe in oggi il Fisco avocarsi i feudi, ed avocarli anche da coloro, che forse l'avran comprati da' possessori in buona



fede. Dura questa cosa sembrommi sin dal primo momento in cui dovei applicarmi in tal materia, tanto più che amarissime sarebbero le conseguenze, non solo per coloro che attualmente hanno tali feudi, de' quali resterebbero privi, ma anche per le soggiugazioni, che nel decorso del tempo si han potuto su de' medesimi formare: quindi fin d'allora stimai di proporre ch'era proprio della clemenza del Re nostro signore, che per quel che riguarda il passato non dovesse il Fisco sperimentar tal diritto contro gli attuali possessori, purchè non fossero forestieri, non manimorte, nè contro di loro si trovasse dedotta azione, o ammessa denuncia fiscale.

Ciò non ostante nella legge proposta dalla Camera Reale del passato non si fa alcun motto. Non saprei dirle se non se ne parli per inavvertenza, o pure a ragion veduta siasi ommesso di ragionarne, e perciò neanche da me si è fatta parola; sia questo addivenuto per l'una o l'altra maniera non mi fido di recedere dal primo sentimento, che stimo ora di ripeterlo a V. E. per farlo presente nuovamente al Re, avvalorandolo anche con l'esempio, che ne somministrerà il Capitolo 454 del Re Alfonso, il quale in caso consimile riparò l'abuso per l'avvenire, facendo a possessori la grazia di non molestarli per quel che riguarda il passato; e quando mai il Re per sua clemenza si benignasse di accordar loro tal grazia, potrebbesi la medesima aggiungere in fine della legge. E facendole ec.

Palermo 6 maggio 1788.

Di V. E.